

MOZIONE
Ex art. 109

L'ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE
PREMESSO CHE

- il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, c.d. "Sblocca Italia" recante "Disposizioni urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico, la ripresa delle attività produttive";
- l' Art. 7 (Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione).

VISTO

- l' Art. 17 (Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia);
- l' Art. 21 (Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione);
- l' Art. 25 (Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale);
- l' Art. 26 (Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati);
- l' Art. 33 (Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio);
- l' Art. 35 (Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale);
- l' Art. 36 Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi);
- l' Art. 38 Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali);

CONSIDERATO CHE

Dall'analisi dell'Art.7 sembra che:

- il principio di unicità verrà sostituito dal principio di unitarietà imponendo il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato (Favorendo grandi multi utility);
- in questo articolato vengono previsti sub affidamenti della gestione del servizio una volta non previsti e viene soppresso il comma dell'articolo 151 del Dlgs 152/2006, che imponeva al gestore del servizio idrico integrato di dover chiedere parere all'Autorità d'ambito (composta degli Enti Locali), prima di poter acquisire la gestione di altri servizi pubblici locali;
- verrà inserita la modifica dell'articolo 153 del Dlgs 152/2006 che prevede « Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. » Tale norma è destinata a bloccare i processi di ripubblicizzazione in atto.

Dall'analisi dell'articolo 17 sembra che:

- interviene sulle volumetrie, che vengono considerate complessivamente e non per unità immobiliare, si consentono manutenzioni straordinarie molto disinvolute, con frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari, prescindendo dal carico urbanistico;
- vengono aggiunte due norme, una sul mutamento d'uso urbanisticamente rilevante (art. 23-ter) e una sul permesso di costruire convenzionato (art. 28-bis) che appare l'ennesimo regalo ai costruttori che se soddisfano un non meglio definito interesse pubblico riceve dal Comune con una modalità semplificata, un permesso di costruire convenzionato appunto. In un Paese come il nostro il termine semplificazione sembra celare quello di "regalia".

Dall'analisi dell'articolo 21 sembra che:

- prevedere misure per una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, per chi abbia effettuato l'acquisto dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia. Tale deduzione viene tra le altre cose vincolata alla locazione per almeno otto anni. Inoltre la deduzione spetta anche per l'acquisto o realizzazione di ulteriori unità immobiliari da destinare alla locazione. Insomma si incentiva la speculazione immobiliare, si incentiva l'acquisto, laddove c'è un paese in crisi, tentando di far perlomeno emergere gli affitti in nero vincolando la deduzione ai contratti di locazione.

Dall'analisi dell'articolo 25 sembra che:

- in alcuni casi viene esclusa la necessità dell'autorizzazione paesaggistica e viene introdotto il meccanismo del silenzio-assenso sui pareri paesaggistici, trascorsi infruttuosamente i 60 giorni stabiliti dalla norma;
- il comma 1 modifica due aspetti della disciplina della conferenza di servizi (artt. 14 ss., L. n.241/1990): fissa la decorrenza dei termini di validità degli atti di assenso acquisiti all'interno della conferenza, a far data dall'adozione del provvedimento finale;
- il comma 2 prevede l'introduzione, nel regolamento di delegificazione volto a modificare la disciplina sull'autorizzazione paesaggistica riguardante interventi di lieve entità, delle tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta;
- il comma 3 interviene sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, sopprimendo le disposizioni (c. 9 dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004).

Dall'analisi dell'articolo 26 sembra che:

- gli enti locali debbano provvedere al massimo della semplificazione di tutti gli atti relativi ai cambi di destinazione d'uso e della variante urbanistica e accelerare il censimento degli immobili della Difesa. Quanto detto nell'ultimo comma, in cui si afferma che agli enti territoriali (sempre a rischio default) che hanno contribuito alla conclusione del procedimento è attribuita una quota parte dei proventi di tale "valorizzazione", si potrebbe meglio definire "svendita", del patrimonio pubblico. Tale norma serve esclusivamente a fare cassa e non pone assolutamente dei paletti su quale debba essere invece la destinazione d'uso di tale patrimonio.

Dall'analisi dell'articolo 33 sembra che:

- escludere i comuni nelle attività di pianificazione e realizzazione del risanamento ambientale e valorizzazione del patrimonio pubblico e privato, affidando ad un Commissario Governativo la progettazione delle opere e la possibile variazione di destinazione urbanistica delle aree e ad un General Contractor l'esecuzione delle opere (vedi il Consorzio "Venezia Nuova" per il Mose)

Dall'analisi dell'articolo 35 sembra che:

- il Governo sceglierà i siti per la realizzazione di nuovi inceneritori, specificando che tutti diventeranno di interesse strategico nazionale. Questa manovra favorirà gli inceneritori a scapito degli impianti di riciclo ed utilizzo andando contro la direttiva Europea del 2008 in materia di trattamento rifiuti;
- le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale avranno tempi dimezzati (30 gg. invece degli attuali 60 gg).

Dall'analisi dell'articolo 36 sembra che:

- i proventi delle royalties potranno essere usate sfiorando il patto di stabilità solo per i primi 4 anni ed esclusivamente per l'aliquota derivante da eventuali maggiori produzioni;

Dall'analisi dell'articolo 38 sembra che:

- tutte le attività connesse allo sfruttamento dei giacimenti nazionali di idrocarburi, con trivelle, e infrastrutture, diventano di interesse strategico nazionale;
- il titolo concessorio sarà unico, mentre ora è suddiviso in tre fasi: permesso di ricerca, prospezione ed estrazione;
- tutte le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale per le attività di ricerca, prospezione ed estrazione in terraferma saranno tolte alle regioni e accentrate allo Stato;

- si prevede la possibilità di autorizzare con pochissimi studi a supporto attività di estrazione "sperimentali" in mare nelle aree a confine con altri paesi, per 5 anni rinnovabili per altri 5.

RITENUTO CHE

il quadro che emerge sarebbe quello di un provvedimento basato più sul marketing che sulla sostanza. Una buona metà delle norme appaiono incompatibili con lo strumento del decreto-legge, perché, essendo di carattere ordinamentale – se non addirittura di indirizzo, sono prive dei requisiti di urgenza che il nostro ordinamento impone agli atti emanati ai sensi dell'articolo 77 della Carta Costituzionale e andrebbero semplicemente stralciate dal testo. Inoltre vi sono molte disposizioni che si sovrappongono abbastanza inutilmente al già confuso quadro normativo, prevedendo misure ed azioni che non hanno alcun bisogno di una specifica disposizione di legge

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO L'ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE IMPEGNA IL SINDACO E LA SUA GIUNTA

a farsi portavoce presso gli organi Istituzionali competenti affinché tale Decreto venga ritirato.

Roma, 24 ottobre 2014


Il Consigliere del Gruppo Capitolino "M5S"

Enrico Stefano




Il Consigliere del Gruppo Capitolino "M5S"

Marcello De Vito



Il Consigliere del Gruppo Capitolino "M5S"

Daniela Frongia



Il Consigliere del Gruppo Capitolino "M5S"

Virginia Raggi

